

**Art. 18 Area D - Area consolidata degli insediamenti per la produzione di beni e servizi**

18.1 Definizione

Sono le aree occupate da attività produttive industriali o a queste assimilabili e da insediamenti di carattere commerciale, coerentemente inserite nell'agglomerato urbano. Per questa aree il permanere della destinazione produttiva appare desiderabile in relazione alla loro collocazione, estensione ed accessibilità

18.2 Obiettivi del Piano delle Regole

Le finalità perseguite dal Piano per queste aree sono:

- il riequilibrio dell'ambiente attraverso il miglioramento dell'affaccio sullo spazio pubblico ed il recupero di spazi inedificati da sistemare a verde o a parcheggio alberato;
- la riqualificazione del sistema delle infrastrutture e degli spazi pubblici;
- il reinserimento paesaggistico dei complessi industriali.

18.3 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso principali di queste aree sono le attività produttive industriali e artigianali.

Sono escluse le seguenti destinazioni d'uso:

- \* la residenza (Gf 1);
- \* l'attività agricola (Gf2);

Sono inoltre consentite le medie strutture di vendita, comprese quelle di 2° livello (Gf 5.1.2 e 5.1.3).

18.4 Sistemazione degli spazi inedificati

Nelle nuove realizzazioni e negli interventi di ristrutturazione degli insediamenti esistenti dovranno essere previste adeguate schermature a verde nelle parti dei lotti prospicienti le aree pubbliche, i lotti residenziali, la campagna.

18.5 Volumi ed edifici accessori

In connessione con gli edifici esistenti è ammessa la realizzazione di tettoie per lo stoccaggio di materiali, macchinari e prodotti o di protezione dei parcheggi privati e di riparo per il carico e lo scarico delle merci, di altezza non superiore a m. 6.

Per le sole tettoie, aperte almeno su due lati, si applica un

**Rc**= 15%

in aggiunta al **Rc** assegnato a queste aree.

18.6 Modalità di intervento

Gli interventi sono assentiti con titolo abilitativo semplice nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

**Uf** = 1,2 mq/mq

**Rc** = 70%

**Ro** = 80%

**Rp** = 10%

**H** = m. 12

**Dc** = H/2, con un minimo di m. 5

**Df** = m. 10

**Ds** = m. 10, salvo il mantenimento degli allineamenti stradali.

Altezze maggiori di m. 12 sono consentite sulla base di documentate necessità funzionali o per la presenza di particolari impianti tecnologici, solamente nei lotti non adiacenti aree residenziali.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso, delle superfici e del rapporto di copertura esistenti, purché sia garantito il rispetto degli altri indici parametri.

**Art. 19** Aree per attrezzature connesse alla viabilità

Sono le aree occupate da impianti di distribuzione del carburante per autotrazione (Gf 5.4) e da fabbricati ed attività a questi annessi, con esclusione di qualunque altra destinazione d'uso.

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi necessari a mantenere in efficienza gli impianti ed i fabbricati.

Per gli interventi di demolizione e nuova costruzione dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:

**Uf** = 0,3 mq/mq  
**Rc** = 15%  
**Ro** = 30%  
**H** = m.8

**Art. 20** Aree E - Aree destinate all'agricoltura

20.1 Definizione

Sono le aree destinate allo svolgimento dell'attività agricola e dell'allevamento del bestiame, anche in funzione del mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e paesaggistico.

20.2 Destinazioni d'uso

La destinazione principale di queste aree è l'attività agricola (Gf2) eventualmente accompagnata da attività di trasformazione dei prodotti agricoli e da attività agrituristiche, secondo le disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia.

Sono escluse tutte le altre destinazioni d'uso.

20.3 Salvaguardia dell'ambiente rurale e del paesaggio

In considerazione della finalità sopra enunciata, in tutte le aree agricole valgono le seguenti disposizioni particolari di tutela ambientale:

\* per tutti gli ambiti agricolo-forestali, valgono le disposizioni vincolanti di cui al vigente PTCP della Provincia di Brescia ed alla LR. 12/2005 (art. 59 e 60); per quanto attiene in particolare alle aree boscate individuate dal vigente Piano di